

*Omnis definitio in iure periculosa est. Categorie fondamentali e linguaggio dei Codici*

Prof.ssa Chiara Minelli

*Abstract*

Non è infrequente, nello studio dei processi di codificazione novecenteschi, che hanno marcato i tratti fondamentali del diritto canonico contemporaneo, registrare il riferimento al noto insegnamento romanistico: «omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti possit (Iav. 11 epist. D. 50, 17, 202). Infatti il primo lemma del passo di per sé «breve» e «misterioso» di Giavoleno, ricorre esplicitamente nei dibattiti tra i consultori via via implicati nella redazione dei codici di diritto canonico, soprattutto negli snodi più ardui quelli cioè che toccano le categorie di fondo dell'ordinamento, le quali per la loro innata vitalità e per la conseguente pervasività mal si prestano a qualsivoglia riduzione astrattizzante.

Certamente la preoccupazione immediata, ben espressa dal Wernz sin dal novembre 1904 e largamente condivisa da altri consultori, è quella di eliminare dal primo codice in gestazione i riferimenti «dottrinali» di cui risultavano inevitabilmente intrisi i materiali relativi alle sezioni disciplinari più impegnative a livello speculativo, si pensi alla nozione di *lex* ed alle sue qualità essenziali o alle definizioni portanti del diritto matrimoniale canonico. Una preoccupazione che serpeggia anche nel corso della codificazione postconciliare latina ed in quella orientale.

In che senso dunque il legislatore canonico recepisce quel frammento della cultura romanistica, peraltro assai controverso? Quali le ricadute di tale scelta a livello linguistico e le implicazioni a livello ermeneutico? Qual è infine il vero «rischio» della «definizione giuridica»?